

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Tanto più io credo di dover dare questo schiarimento all'onorevole Sorrentino inquantochè non ho inteso che l'onorevole ministro presidente del Consiglio, nè il relatore della Commissione lo abbiano fatto; anzi l'onorevole presidente del Consiglio ne avrebbe tratto ragione per giustificare le armi che egli desiderava che avessero gli agenti, onde il loro zelo e l'opera loro avessero tutto quel valore che egli giustamente desidera che abbiano.

Questo schiarimento consiste in ciò che le differenze che risultano dal confronto fra ciò che è assegnato ad ogni abitante della provincia di Napoli, per esempio, e quello che è assegnato ad ogni abitante della provincia di Milano, di Firenze, o di Torino, la quale risulterebbe come la meno tassata, si spiega in gran parte per la differenza che esiste tra la popolazione urbana e la popolazione rurale in queste provincie. È chiaro che tanto maggiore è la proporzione che vi sia in una provincia dei fabbricati urbani sui rurali; tanto maggiore deve risultarne la quota d'imposta per questa provincia.

Così, per esempio, parlando della provincia di Torino, la popolazione urbana in questa provincia non ascende che la quinta parte dell'intera popolazione, è naturale che minore sia la sua quota d'imposta per abitante.

Una prova maggiore di questo fatto riscontrasi nella provincia di Livorno, la quale comparisce per avere una quota d'imposta superiore a tutte le altre. Ciò avviene precisamente perchè nella provincia di Livorno la popolazione urbana costituisce per gran parte la popolazione della provincia.

Sono persuaso e convinto che la popolazione di Napoli paga quanto deve pagare e non contesto quelle altre deduzioni che crede trarre l'onorevole Sorrentino a suo riguardo. Non ho voluto rilevare questo fatto per inferirne che gli agenti delle imposte di Napoli sono stati troppo tolleranti, ma perchè le deduzioni fatte dall'onorevole Sorrentino potrebbero tornar di danno ad altre provincie, quando si volessero fare in altro senso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Zeppa di non credermi ostinato, massimamente dopo le prove di condiscendenza da me date e delle quali si è fatto espositore l'onorevole relatore.

Lo prego pure di fermare la sua attenzione sul concetto delle parole che egli vorrebbe fare cambiare.

La legge dice: i ricorsi (e quel che si dice dei ricorsi, può dirsi d'altri atti), i ricorsi si possono trasmettere per mezzo del sindaco. Egli vorrebbe che si dicesse: i ricorsi si possono presentare al sindaco.

Ebbene quest'ultima formola non sarebbe così concreta, così comprensiva, e non avrebbe un ca-

rattere legislativamente così corretto come la prima, la quale implica la facoltà nel contribuente di rimettere il suo ricorso al sindaco, e l'obbligo al sindaco di trasmettere il ricorso agli agenti delle tasse. Ora, siccome nelle leggi bisogna essere parchi di parole, perchè le troppe parole hanno ordinariamente per effetto di renderle oscure anche quando mirano a chiarirle, perciò prego l'onorevole Zeppa di accettare la mia dichiarazione, che ripeto. Quando un contribuente consegnerà, nel termine fissato dalla legge e dai regolamenti e nel senso di questo articolo, il suo ricorso al sindaco, si considererà che l'abbia consegnato agli agenti delle tasse.

Pregherei l'onorevole Plebano di volere in questa questioncina accostarsi al Ministero, ed accettare la doppia significazione che ho data a queste parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro per le quali resta ben stabilito che il consegnare il ricorso al sindaco è per il contribuente la cosa stessa ed identica, come consegnarlo all'agente delle imposte, sacrificando un pochino al un desiderio di maggior chiarezza che mi pareva si potesse soddisfare, non ho difficoltà di non insistere ad accettare l'articolo qual è.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo emendamento?

PLEBANO, relatore. Sì.

ZEPPA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro delle finanze, io pure dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 6 come fu modificato dal Ministero d'accordo con la Commissione.

Avverto che l'onorevole Bordonaro propone un emendamento: là, dove si parla del termine, egli vuole che, invece « di 20 giorni, » si dica « di 30. »

Onorevole Bordonaro, insiste?

BORDONARO. Io non ho il coraggio d'insistere sull'emendamento che aveva proposto, dopochè l'onorevole ministro non si è neppur degnato di una risposta. Poichè lo si vuole, io ritiro il mio emendamento, e mi rimetto alle dichiarazioni già da me fatte nell'interesse del paese che rappresento più particolarmente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Bordonaro ad iscusarmi se ho dimenticato le sue parole: ci sono tanti oratori a cui bisogna rispondere che non è meraviglia se qualche volta avviene che se ne dimentichi alcuno.

Del resto, a me pareva che gli avesse già risposto il relatore, e sull'argomento principale della sua proposta e sulla conservazione del termine di